

**COMUNE DI VAL BREMBILLA**  
**(Provincia di Bergamo)**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO  
VIAGGIANTE E PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI  
PER L'ISTALLAZIONE DI SPETTACOLI  
VIAGGIANTI E CIRCENSI**

Approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con funzioni e poteri di Consiglio Comunale  
n. del

## INDICE

Articolo 1	Oggetto	pagina 3
Titolo 1	Disciplina attività di spettacolo viaggiante	pagina 4
Articolo 2	Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione dello spettacolo viaggiante	pagina 4
Articolo 3	Modifiche, aggiunte o sostituzioni	pagina 4
Articolo 4	Svolgimento dell'attività	pagina 5
Articolo 5	Rappresentanza	pagina 5
Titolo 2	Concessione delle aree e rilascio licenza temporanea	pagina 6
Articolo 6	Aree disponibili	pagina 6
Articolo 7	Requisiti per la concessione delle aree	pagina 6
Articolo 8	Presentazione domande	pagina 6
Articolo 9	Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità per i parchi di divertimento	pagina 7
Articolo 10	Concessione delle aree comunali	pagina 7
Titolo 3	Circhi equestri	pagina 9
Articolo 11	Aree	pagina 9
Articolo 12	Concessione dell'area	pagina 9
Articolo 13	Presentazione delle domande	pagina 9
Articolo 14	Obblighi del concessionario	pagina 10
Articolo 15	Tutela delle specie animali	pagina 10
Titolo 4	Sanzioni e disposizioni finali	pagina 11
Articolo 16	Sanzioni	pagina 11
Articolo 17	Sanzioni accessorie	pagina 11
Articolo 18	Norme di raccordo	pagina 11
Articolo 19	Rinvio ad altre norme	pagina 11
Articolo 20	Entrata in vigore	pagina 12

**Articolo 1**  
**Oggetto**

Il presente regolamento disciplina l'attività di spettacolo viaggiante ai sensi della Legge 18 marzo 1968, n. 337 e s.m.i. e la concessione delle aree comunali (patrimoniali e demaniali) per l'esercizio di tali attività, nonché le loro modalità di svolgimento.

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante: le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestite per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento. Per parchi di divertimento s'intendono i complessi organizzati da attrazioni di spettacolo viaggiante.

Anche l'esercizio d'attività connesse a spettacoli viaggianti e circensi nelle aree private è soggetto ad autorizzazione dell'Amministrazione comunale, secondo le norme del presente regolamento, previo nullaosta del proprietario dell'area interessata.

Le suddette attività, trattenimenti ed attrazioni, sono esclusivamente quelle ricomprese nell'apposito elenco previsto dall'art. 4 della legge succitata.

### *Articolo 2*

#### *Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione dello spettacolo viaggiante*

Ciascun soggetto può essere titolare di un'unica autorizzazione per l'esercizio delle attrazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968 n. 337.

I soggetti e le società di cui al comma precedente dovranno presentare la domanda di rilascio dell'autorizzazione in modalità telematica (seguendo le procedure previste all'interno del sito ufficiale del Comune nella sezione "SUAP"), completa dei seguenti documenti:

1. dichiarazione, del titolare o del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 12 del T.U.L.P.S., sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione dei figli ovvero sul fatto che i figli siano ancora in età scolare o che non si abbia figli;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da parte del titolare o del legale rappresentante, attestante le qualità morali di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S., ovvero:
  - a. di *“non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e senza aver ottenuto la riabilitazione”*
  - b. di *“non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza”*;
  - c. di *“non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello stato e contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità, ovvero di aver riportato condanne, specificandone i termini”*;
  - d. di *“non essere stato condannato per azioni contro la moralità pubblica e il buon costume o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti, ovvero di aver riportato condanne specificandone i termini*;
3. documentazione comprovante il possesso dell'attrazione che si richiede venga autorizzata, a titolo di proprietà, locazione o cessione d'azienda (fattura di acquisto, atto notarile di acquisto ramo d'azienda o donazione oppure autocertificazione per aver costruito in proprio l'attrazione);
4. documentazione relativa alle attrazioni:
  - a. copia del manuale d'uso e manutenzione e libretto dell'attività;
  - b. atto di registrazione e targhetta identificativa.
5. numero di iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA di Bergamo (se già iscritto);
6. indirizzo e/o casella postale e numero telefonico mobile.

### *Articolo 3*

#### *Modifiche, aggiunte o sostituzioni*

In caso di modifiche da apportare all'autorizzazione per l'aggiunta o la sostituzione di un'attrazione o per altre cause, il titolare deve presentare richiesta su modello predisposto, allegando, per le nuove attrazioni, tutti i documenti di cui all'art. 2, punti 3. e 4.

**Articolo 4**  
**Svolgimento dell'attività**

Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. presuppone lo svolgimento dell'attività in modo professionale e pertanto ogni soggetto deve provvedere all'iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Bergamo entro i termini di legge.

Annualmente ed ogni volta si rendesse necessaria una modifica dell'autorizzazione sarà verificato, da parte degli uffici preposti, il perdurare di tale iscrizione.

**Articolo 5**  
**Rappresentanza**

Di norma il titolare dell'attrazione autorizzata è tenuto ad installarla e a gestirla direttamente.

Nell'impossibilità di tale ipotesi, il soggetto può richiedere agli uffici comunali di residenza un'autorizzazione a farsi rappresentare nella conduzione di un'attrazione da persona maggiorenne, purché in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività.

Le rappresentanze autorizzate, se permanenti, possono essere riportate a tergo dell'autorizzazione originale.

***Articolo 6***  
***Aree disponibili***

L'area da destinare all'installazione di spettacoli viaggianti per il tradizionale parco dei divertimenti, in occasione della Fiera/Sagra di Sant'Antonio, è individuata nella nuova area mercato di questo comune e nel parco pubblico di Via Don Pietro Rizzi. L'area risulta meglio identificata nella Scheda 2 "Fiera di Sant'Antonio" e nella relativa Tavola 4 allegata, denominata "Area spettacoli viaggianti", del Regolamento per la disciplina dell'attività commerciale sulle aree pubbliche del Comune di Val Brembilla.

In occasione di festività, ricorrenze o particolari eventi, potrà essere concessa a singoli spettacoli viaggianti l'occupazione di suolo pubblico, in aree ritenute idonee, qualora lo spazio disponibile lo consenta.

Per il montaggio e l'eventuale smontaggio delle attrezzature sono riservati, rispettivamente, i due giorni precedenti ed i due giorni successivi al periodo di esercizio dell'attività, compatibilmente con le esigenze di diverso utilizzo delle aree.

***Articolo 7***  
***Requisiti per la concessione delle aree***

Le aree di cui all'art. 6 sono concesse direttamente ai singoli esercenti dei circhi equestri e delle attività dello spettacolo viaggiante.

Lo svolgimento dell'attività sull'area concessa è subordinato al possesso dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 ed alla preventiva esecuzione delle prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito CVLPS), come stabilito dalle vigenti disposizioni.

***Articolo 8***  
***Presentazione domande***

Le domande per la concessione delle aree, presentate in modalità telematica (seguendo le procedure previste all'interno del sito ufficiale del Comune nella sezione "SUAP"), dovranno tassativamente pervenire non prima di 90 giorni e non oltre 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

L'istanza di cui sopra dovrà contenere:

- ◆ generalità complete del richiedente o della società (comprehensive di recapito telefonico);
- ◆ numero di iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA di competenza;
- ◆ numero di partita I.V.A.;
- ◆ il periodo richiesto per l'occupazione;
- ◆ l'indicazione della/e attrazione/i da installare con le misure massime di ingombro;
- ◆ dichiarazione attestante che le attrazioni che si intendono installare sono state regolarmente collaudate;
- ◆ dichiarazione attestante che le attrazioni che si intendono installare sono in regola con le norme di sicurezza nazionali e comunitarie;

- ◆ l'impegno a consegnare il certificato di corretto montaggio delle attrazioni installate, redatto da professionista abilitato;
- ◆ l'impegno a consegnare il certificato di conformità e collaudo dell'impianto elettrico di alimentazione delle attrazioni installate, redatto da un professionista abilitato;
- ◆ copia assicurazione di responsabilità civile verso terzi delle attrazioni che si intendono installare;
- ◆ il numero di caravan al seguito con le misure massime di ingombro;
- ◆ copia dell'autorizzazione ex art. 69 del TULPS rilasciata dal comune di residenza;
- ◆ elenco nominale delle persone legalmente autorizzate a gestire l'attrazione (titolare, familiari, dipendenti, ecc...), fornendo, in allegato, copia di un documento di identità delle stesse.

Prima del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'attività, l'esercente dovrà presentare:

- ◆ documentazione relativa alle attrazioni: copia del manuale d'uso e manutenzione, libretto dell'attività, atto di registrazione e targhetta identificativa;
- ◆ certificato di corretto montaggio delle strutture e degli impianti, a firma di professionista abilitato e dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90 (da produrre ad installazione avvenuta);
- ◆ certificato di conformità e collaudo dell'impianto elettrico di alimentazione delle attrazioni installate, redatto da un professionista abilitato;
- ◆ dichiarazione attestante la presa visione degli elaborati grafici riguardanti la disposizione delle attrazioni e giostre con l'impegno a rispettare puntualmente tale disposizione, pena l'immediato smantellamento delle attrazioni;
- ◆ sottoscrizione per accettazione degli elaborati grafici riguardanti la disposizione delle attrazioni.

### ***Articolo 9***

#### ***Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità per i parchi di divertimento***

L'Ufficio, per ogni tipologia di attrazione, predispone un'apposita graduatoria, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) la maggiore anzianità di presenza con il medesimo tipo di attrazione, sulla base delle risultanze d'ufficio;
- b) l'anzianità di domanda senza frequenza con la medesima attrazione, attestata tramite idonee ricevute;
- c) l'anzianità di esercizio con la medesima attrazione, sulla base della data di rilascio dell'Autorizzazione o del Nulla-Osta Ministeriale;
- d) anzianità di appartenenza alla categoria, comprovata dalla data d'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- e) data ricezione della domanda;
- f) in caso d'ulteriore parità l'anzianità anagrafica del richiedente.

### ***Articolo 10***

#### ***Concessione delle aree comunali***

La concessione delle aree comunali è temporanea, secondo quanto previsto dal precedente art.6.

Il rilascio della concessione è comunque subordinato all'esito favorevole dei controlli sulle condizioni di sicurezza delle strutture e degli impianti e può essere sottoposto all'osservanza di ulteriori prescrizioni che l'autorità competente ritenga di impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.

Il provvedimento concessorio, che è strettamente personale, indicherà i dati dell'operatore e quelli dell'attrazione.

Il concessionario è tenuto a:

- 1) Ottenere apposita autorizzazione prima di occupare il suolo concesso;
- 2) Non sub-concedere, anche "di fatto", a terzi l'area assegnata.

Le eventuali violazioni comporteranno la revoca immediata della concessione, oltre alle specifiche sanzioni, di cui al successivo Titolo 4.

Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a lasciare l'area libera da ogni ingombro e in perfetto stato.



***Articolo 11******Aree***

L'area del Comune utilizzata per l'installazione dei complessi circensi è individuata nell'area mercato nuovo di questo comune.

***Articolo 12******Concessione dell'area***

La concessione dell'area è rilasciata ad ogni persona fisica e/o giuridica, purché in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia. I soggetti non italiani di paesi membri della Comunità Europea sono equiparati ai soggetti italiani. Ciò vale anche per i soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità, salvo i casi in deroga previsti dalle norme vigenti.

Le aree destinate ad ospitare attività circensi possono essere concesse, di norma, ad uno stesso soggetto solamente una volta l'anno.

***Articolo 13******Presentazione delle domande***

Le domande per il rilascio della concessione di cui al precedente art. 12, andranno presentate in modalità telematica (seguendo le procedure previste all'interno del sito ufficiale del Comune nella sezione "SUAP"), dovranno tassativamente pervenire non prima di 90 giorni e non oltre 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Nella domanda il richiedente dovrà specificare i seguenti dati:

- a) Generalità del titolare: (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e partita IVA, numero iscrizione Registro Imprese, recapito telefonico; per le società, tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società);
- b) Progetto, corredato da planimetrie, indicante la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di esodo, nonché la collocazione dei vari estintori;
- c) Qualora vengano installati materiali scenici e/o di arredo (tenda, moquette, ecc.), dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali d'identificazione e ubicazione dei materiali installati, classificati ai fini della reazione al fuoco ed alla quale devono essere allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione ministeriale del prototipo (D.M. 04/05/98 Allegato II punto 2).
- d) Indicazione esatta delle date per le quali si chiede l'occupazione di suolo pubblico e del periodo nel quale s'intende effettuare gli spettacoli;
- e) Se al seguito vi siano animali e se questi siano impiegati nello spettacolo; in tal caso, il richiedente dovrà dichiarare di non essere sottoposto a misura d'interdizione dall'attività di spettacolo, per recidiva nel reato di maltrattamento d'animali, ai sensi della Legge 22 Novembre 1993, n.473;
- f) Estremi del verbale di collaudo valido per l'anno in cui è inoltrata la domanda;
- g) Ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.

Le domande che non rispettano i termini di cui sopra o mancanti di uno o più elementi essenziali saranno dichiarate irricevibili.

#### **Articolo 14** **Obblighi del concessionario**

Il richiedente, in caso d'accoglimento della domanda, deve produrre, entro i termini indicati dall'Ufficio Polizia Locale, la seguente documentazione:

- a) Copia della licenza d'esercizio rilasciata dal Comune di residenza;
- b) Copia della polizza assicurativa R.C.T. e della quietanza di pagamento relativa all'attrazione, valida per il periodo dell'attività circense;
- c) Per strutture con capienza superiore a 200 persone, tutta la documentazione tecnica necessaria per la convocazione ed il relativo sopralluogo della CVLPS;
- d) Per strutture con capienza da 100 a 200 persone, Certificato di Prevenzione Incendi e relazione tecnica redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 141 comma 2° del Regolamento di Esecuzione del TULPS;
- e) Per strutture con capienza inferiore a 100 persone, relazione tecnica redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 141 comma 2° del Regolamento di Esecuzione del TULPS;
- f) Copia della ricevute del versamento relativo al COSAP (canone d'occupazione suolo aree pubbliche) ed alla tassa rifiuti, qualora sia già stato emesso il mandato di pagamento.

Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento, siano incompleti, non corrispondenti alla realtà o non siano stati integrati nei termini, al richiedente sarà, in qualunque momento, revocata la concessione.

Il concessionario deve inoltre:

- a) garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi all'interno della struttura e delle sue pertinenze (carovane, carri, ecc....), nonché osservare integralmente le disposizioni, scritte o verbali, impartite dalle Autorità competenti;
- b) garantire la sicurezza agli spettatori e ai visitatori anche occasionali dei serragli, ottemperando alle eventuali prescrizioni della CVLPS o d'altri organi competenti;
- c) provvedere quotidianamente alla pulizia, alla disinfestazione e alla disinfezione integrale dell'area interessata, allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi sia solidi, facendosi integralmente carico delle spese per detto smaltimento nonché alla rimozione della pubblicità a fine occupazione.

Il concessionario è infine responsabile per tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone e/o a cose.

#### **Articolo 15** **Tutela delle specie animali**

Nel caso in cui il complesso circense detenga animali da utilizzare negli spettacoli, dovranno essere osservate tutte le misure volte a garantire il benessere delle specie animali, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno 559.10770.10089.G(27) del 22.05.2000 e di qualunque altra norma o disposizione di legge in materia di tutela e custodia degli animali.

***Articolo 16***  
***Sanzioni***

Fatte salve le eventuali sanzioni penali, sono assoggettate alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento non previste dal TULPS.

Per l' applicazione delle sanzioni amministrative, saranno osservate le disposizioni di cui alla Legge n. 689 del 24.11.1981.

***Articolo 17***  
***Sanzioni accessorie***

E' prevista quale sanzione amministrativa accessoria, disposta con provvedimento motivato, la revoca del provvedimento autorizzatorio e l'automatica esclusione dalla manifestazione dell'anno successivo per:

1. Gli operatori che non hanno ottemperato alle disposizioni relative alla sicurezza, stabilite dalla Legge o prescritte dalla CVLPS;
2. Coloro che formulano dichiarazioni o presentano documentazioni non veritiere;
3. Coloro per i quali venissero meno i requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Sono altresì esclusi dalla manifestazione dell'anno successivo coloro che non hanno provveduto al pagamento del canone COSAP e della tassa rifiuti, nonostante preavviso da inviarsi almeno 60 giorni prima della manifestazione.

***Art. 18***  
***Norme di raccordo***

Per quanto di competenza si rinvia a quanto previsto dal "Regolamento per l'esercizio dello spettacolo viaggiante e per la concessione delle aree comunali per l'installazione di spettacoli viaggianti e circensi", dal "Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni per le sagre e le manifestazioni costituenti pubblico spettacolo" e dal "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo" del Comune di Val Brembilla.

***Articolo 19***  
***Rinvio ad altre norme***

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

***Articolo 20***  
***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione nei modi e termini di legge.